

Verbale di assemblea straordinaria

Con riferimento all'assemblea straordinaria, fissata in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2023 alle ore 19,30, essendo la prima convocazione andata deserta. L'Assemblea si tiene in video conferenza presso la Sede Operativa in Via Gonin n. 3 in Milano, rilevata la presenza di soci, in regola con la quota sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente convocata ed apre la seduta.

Sono presenti 30 soci con 20 deleghe.

Il Presidente apre la riunione informando i presenti che per definire la procedura di iscrizione al RUNTS la Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020, ha richiesto la modifica di n. 3 articoli dello statuto sociale e precisamente:

- Art. 19 - Quorum costitutivo
- Art. 22 - Intervento e rappresentanza
- Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Il Presidente fornisce ampia spiegazione ai presenti.

Dopo breve discussione i soci votano come segue:

- 50 favorevoli
- 0 Astenuti
- 0 contrari

Lo statuto, che si allega al presente atto, è quindi approvato e viene richiesto di procedere con i vari depositi nonché registrazioni.

Si incarica la Signora Mariagrazia Giugliardi a procedere all'invio e registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano - Ufficio Territoriale Milano 5 - Via dei Missaglia 97 - Palazzo A4.

L'allegato Statuto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea si scioglie alle 20,00

il Presidente
Adalberto Biasiotti

Il Segretario
Alma Andè

Alma Andè

dato in Milano, il 25 febbraio 2023



Firmato digitalmente da:
BIASIOTTI ADALBERTO
Firmato il 27/02/2023 15:33
Seriale Certificato: 2040417
Valido dal 28/12/2022 al 28/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

Al N° 684 Registrato Serie 3 il 09-03-2023
ESENTE EX ART. 82 D.Lgs. 117/2017





STATUTO ALLEGATO ALL'ATTO
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5
N° 584 Registrato Serie 3 II 09-03-2023
C _____

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza INTERVOL – INTERVENTO VOLONTARIO - organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "INTERVOL ODV" o anche "Intervol OdV") con sede legale, amministrativa ed operativa in Cesano Boscone e Sede Operativa in Milano, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è composto da logo blu rotondo con sovrapposto un banner sempre di colore blu con la scritta INTERVOL in bianco e sul rotondo del logo, sempre in bianco la scritta AMBULANZE. All'interno del cerchio una croce di colore rosso.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dai soci e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, nonché lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- b) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- c) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs, 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs, 117/17;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs., 117/17;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs., 117/17;
- e) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, relativamente al campo della tutela della salute** di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs., 117/17;
- f) **servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore di cui alla lettera m) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/17** di cui alla lettera m) del 1° comma dell'art. 5 D. Lgs., 117/17;

Art. 4 bis – Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencato tramite:

- a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza
- b) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza od altro appropriato automezzo
- c) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- d) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- e) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- g) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, relativamente al campo della tutela della salute;
- i) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- j) l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- k) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- l) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali

Art. 4 ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci volontari dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di genere, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, si avvia un periodo di attività sotto osservazione, della durata di 9 mesi; al termine di tale periodo, il consiglio svolge le valutazioni del caso e può deliberare l'accoglimento, con annotazione nel libro soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Ai fini assicurativi, l'aspirante volontario, durante il periodo di osservazione, è equiparato ai soci.

L'Associazione deve essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci volontari i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I soci hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino, o siano in conflitto, anche potenziale, con gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) mantenere sui *social media* un comportamento consono con il loro profilo di soci
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo violato una o più disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti associativi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Non è accettabile una richiesta di recesso, avanzata da un socio, nei confronti del quale è già in corso un procedimento di esclusione

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Si precisa che i soci nei confronti dei quali è stato avviato il procedimento di esclusione non hanno diritto di voto.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione è dotata di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili, per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie, anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore), è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote dei soci;
 - b. da liberi contributi di privati ed aderenti sostenitori;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g. da attività di raccolta fondi
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fini di sovvenzione
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall'associazione
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande, in relazione al carattere assistenziale dell'associazione
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale, ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e, se rientra nei parametri previsti, ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il Presidente, come legale rappresentante della associazione;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto affisso nell'albo sociale. È facoltà del Presidente utilizzare anche altri strumenti, come ad esempio messaggi di posta elettronica indirizzati ai soci, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e/o pubblicato sul sito dell'associazione. La convocazione dell'assemblea dovrà essere affissa nell'albo almeno venti giorni prima della data della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione opera, o comune adiacente.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative, che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o su richiesta scritta e firmata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, di persona o con delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delle deleghe.

L'assemblea straordinaria dei soci, quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, di persona o con delega; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci, sommando sia le persone fisiche, sia per delega.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'Assemblea di norma è presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto e portatori di deleghe.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto, la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto e portatori di deleghe.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

La rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e la stessa non può essere conferita a membri degli organi amministrativi o di controllo. Lo stesso socio non può rappresentare più di 3 Soci.

Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire a non soci di partecipare alla assemblea ed anche di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo, che debbono esser necessariamente esser soci dell'associazione;
- f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; il revisore dei conti, se necessario, è designato dal consiglio;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- h) delibera sulla esclusione dei soci.
- i) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo, se non di competenza dei Probiviri
- j) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- k) delibera sugli altri temi attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente. È facoltà del Consiglio eleggere anche

- il vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento,
- il segretario ed
- il tesoriere.

Può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

La designazione di eventuali altri direttori, con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione, è di competenza del consiglio direttivo.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 24 bis-Modalità di presentazione delle candidature a rivestire cariche consiliari

Tutti i soci, che desiderino rivestire cariche consiliari, devono mettere a disposizione di tutti i soci un profilo professionale, di almeno una pagina di testo, nel quale siano riportati i seguenti dati:

- a) profilo consiliare per il quale si ritiene di essere idonei, scegliendo fra il profilo amministrativo, il profilo gestionale nei confronti dei volontari, il profilo gestionale nei confronti dei dipendenti, il profilo informatico, il profilo promozionale nei confronti della popolazione, il profilo di gestione della relazione con enti pubblici e privati, di varia natura, con i quali l'associazione debba interloquire, il profilo afferente alla protezione civile,
- b) una breve descrizione delle esperienze specifiche del candidato, coerenti con il profilo per il quale si ritiene di essere idonei a svolgere la funzione di consigliere,
- c) una dichiarazione esplicita di disponibilità sufficiente di tempo, per svolgere le mansioni che devono essere gestite dal candidato al profilo specifico,
- d) la dichiarazione ex articolo 2382 del codice civile.

Il profilo professionale del candidato a rivestire cariche consiliari deve essere messo a disposizione di tutti i soci almeno dieci giorni prima della data della pubblicazione della convocazione dell'assemblea elettiva, al fine di consentire a tutti i soci di effettuare le appropriate valutazioni, in sede di votazione.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È facoltà del presidente consentire la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali, ad esempio il presidente, o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

È facoltà del Consiglio invitare a partecipare alle riunioni anche soggetti terzi.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi, tesi al perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo, nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- j) Individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio può deliberare di costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e eventuali altre figure professionali, alle quali il consiglio delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti della direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il presidente provvederà alla sollecita convocazione di apposita assemblea straordinaria, che esprimerà il suo voto sulle nomine sostitutive.

Il consiglio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti, senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea, assumendo tutti gli appropriati poteri interinali, per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. Gli stessi criteri si applicano all'elezione del Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando quietanze liberatorie
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- g) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo può essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti, oppure essere monocratico, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente dell'Organo di Controllo e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

Il Consiglio nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione, il quale rilascia il consenso entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Vigè la regola del silenzio-assenso

TITOLO V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti

Il regolamento generale, emanato e, se necessario, aggiornato dal Consiglio:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Art. 38 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Terzo Settore, sentito il competente comitato regionale, sarà devoluto ad iniziative analoghe, di preferenza operanti nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.



Firmato digitalmente da:
BIASIOTTI ADALBERTO
Firmato il 27/02/2023 15:39
Seriale Certificato: 2040417
Valido dal 28/12/2022 al 28/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

INTERVOL
INTERVENTO VOLONTARIO - ODV
Il Presidente
Dr. Ing. Adalberto Biasiotti